



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Maria Acierno	Presidente
Alessandra Dal Moro	Consigliere
Laura Scalia	Consigliere Rel.
Maura Caprioli	Consigliere
Rita Elvira Anna Russo	Consigliere

Oggetto:

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud.02/07/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23467/2025 R.G. proposto da:

■■■■■-■■■■■ rappresentato e difeso dall'Avvocato ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■
unitamente all'Avvocato ■■■■■ per procura speciale in atti e
con domicilio digitale ex lege

-ricorrente-

contro

■■■■■ rappresentata e difesa dall'Avvocato ■■■■■
unitamente all'Avvocato ■■■■■ per procura
speciale in atti e con domicilio digitale ex lege

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 952/2025 depositata
il 03/04/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dal
Consigliere Laura Scalia.



FATTI DI CAUSA

1. I coniugi [REDACTED] e [REDACTED] si sono sposati il 22 febbraio 1993 con rito civile. Dall'unione coniugale sono nati tre figli, [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED].

Nel 2016 entrambi hanno depositato ricorso per separazione giudiziale; i procedimenti sono stati riuniti.

Il Tribunale di Milano con sentenza del 22.09.2020 ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, rigettando entrambe le domande di addebito, la domanda di assegnazione della casa coniugale, quella di mantenimento per la figlia [REDACTED] e ponendo a carico di [REDACTED] un assegno di euro 5.000 mensili per il mantenimento della coniuge.

Il giudice di primo grado ha motivato sul tenore di vita familiare e sulle condizioni economiche delle parti, entrambe collezioniste di opere d'arte e beni di lusso, ritenendo provato un elevatissimo tenore di vita e una significativa capacità reddituale del marito, in relazione alle ingenti spese sostenute dal medesimo nel corso degli anni (conferimento di numerosi mandati fiduciari per la gestione delle proprie liquidità; effettuazione di plurime sottoscrizioni di finanziamenti per importi particolarmente elevati; costi di ristrutturazione, iscrizione a circoli sportivi, donazioni; elevato canone di locazione di un immobile a [REDACTED]).

2. [REDACTED] ha proposto appello avverso l'indicata sentenza chiedendo, in riforma, l'addebito della separazione al marito, l'aumento dell'assegno a euro 40.000 mensili, lo svolgimento di indagini patrimoniali, fiscali, bancarie, con CTU contabile.

[REDACTED] ha proposto a sua volta appello incidentale chiedendo l'addebito della separazione personale alla coniuge e di essere esonerato dall'assegno, con ammissione di proprie prove orali e documentali e CTU.

Nel corso del giudizio è stata disposta CTU contabile.



La Corte d'Appello di Milano con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato le domande di addebito proposte dalle parti, nella richiamata necessità dell'esistenza di un nesso causale tra condotta e crisi coniugale.

La Corte ha valorizzato, in tal senso, la forte conflittualità in essere tra i coniugi, soprattutto negli ultimi anni, la crisi del rapporto già da tempo in atto, con progressivo deterioramento della relazione e la rottura definitiva del rapporto nel 2016, con allontanamento del marito dalla casa coniugale.

La Corte territoriale quindi, all'esito del fallimento di una definizione transattiva pure tentata dalle parti, nel confermare la decisione di primo grado, ha concluso nel senso che la crisi fosse già irreversibile e che le condotte di entrambi i coniugi si inserissero in un quadro di deterioramento avanzato della loro relazione.

Nel formulare l'indicato giudizio, i giudici di appello hanno richiamato episodi di aggressività verbale, frequenti litigi e comportamenti reciprocamente offensivi dei coniugi per poi concludere nel senso che le condotte di entrambe le parti, pur connotate da toni accesi, non risultavano causalmente determinanti della crisi.

L'impugnata sentenza, in parziale accoglimento dell'appello di [REDACTED] ha poi aumentato l'assegno di mantenimento quantificandolo in euro 25 mila mensili, richiamando la svolta CTU sulla situazione patrimoniale e reddituale delle parti, considerando l'elevatissimo tenore di vita della coppia (con frequenti viaggi della famiglia in località esotiche - [REDACTED] e disponibilità di personale di servizio), le numerose proprietà immobiliari di prestigio (in particolare una casa a [REDACTED] con affaccio sul [REDACTED], tre appartamenti a [REDACTED] un appartamento a [REDACTED] nella [REDACTED]), nel riscontro operato dal consulente nominato, di cui si è valorizzata l'ampia indagine svolta, integralmente richiamata e recepita.



Ha negato la Corte di merito la censurabilità della relazione d'ufficio per i profili valutativi di merito e procedurali, in quanto svolta con modalità rispettose del contraddittorio.

Le spese per la ctu sono state ripartite al 50% tra le parti, con compensazione delle spese di lite.

3. [REDACTED] [REDACTED] ricorre con sette motivi avverso la sentenza in epigrafe indicata.

Resiste con controricorso [REDACTED] [REDACTED]

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce "omessa pronuncia ex art. 360, n. 4, c.p.c. con riferimento all'art. 112 c.p.c. sui motivi di impugnazione proposti in appello dall'odierno ricorrente e concernenti l'addebitabilità della separazione alla moglie nonché illegittima compressione del diritto alla prova ex artt. 3 e 24 cost. nonché 116 c.p.c.".

La Corte d'Appello non si sarebbe pronunciata sulle specifiche censure proposte dal ricorrente contro la sentenza di primo grado in tema di addebito alla moglie. La decisione impugnata si sarebbe limitata a richiamare principi astratti, senza esaminare le condotte dedotte dal ricorrente.

I giudici del gravame non avrebbero valutato gli episodi di violenza fisica subiti da [REDACTED] [REDACTED] documentati anche dal nominato CTU (così per l'aggressione subita durante le operazioni peritali).

La Corte territoriale avrebbe affermato apoditticamente la "mancata prova" dei fatti, ma non avrebbe ammesso le prove richieste dal ricorrente e motivato sul rigetto delle istanze istruttorie. Denuncia quindi il ricorrente una omessa pronuncia e una illegittima compressione del diritto alla prova, con violazione degli artt. 3, 24 Cost. e 116 c.p.c.



2. Con il secondo motivo, si deduce "violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonché degli artt. 24, 1° e 2° comma e 111, 6° comma, Cost. nonché dell'art. 151 c.c. in relazione alla corretta prospettiva giuridica per il giudizio in merito alla addebitabilità della separazione".

La Corte d'Appello avrebbe adottato una prospettiva giuridica errata, non valutando la condotta complessiva dei coniugi, non attribuendo rilievo alle violenze fisiche accertate, che pure la giurisprudenza ritiene, di per sé, idonee a fondare l'addebito.

La Corte di merito avrebbe isolato alcuni episodi, ignorandone altri decisivi, per poi concludere che la crisi era "già irreversibile", senza verificare il nesso causale tra condotta e crisi matrimoniale.

La motivazione sarebbe connotata da un carattere meramente astratto, priva di un esame concreto dei fatti rilevanti, e dunque in contrasto con i principi che governano la valutazione della vita familiare ai sensi dell'art. 151 c.c. e con i canoni costituzionali del giusto processo, che impongono un accertamento effettivo e non stereotipato delle circostanze dedotte.

3. Con il terzo motivo si deduce l'omesso esame, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., di una serie di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, relativi alle violenze fisiche subite dal ricorrente e alle questioni concernenti l'assegno di mantenimento.

La Corte d'Appello di Milano avrebbe omesso di considerare molteplici episodi di violenza, puntualmente dedotti e documentati.

Il ricorrente richiama, in particolare: aggressioni fisiche (graffi, schiaffi, colpi); episodi di violenza durante le vacanze familiari; episodi verificatisi in occasione di eventi pubblici, tra cui la laurea della figlia [REDACTED] ad [REDACTED] episodi di violenza domestica, come quello del 31 marzo 2016, caratterizzato da colpi e aggressioni; vicende documentate



fotograficamente; condotte confermate dal CTU nel corso delle operazioni peritali.

Secondo il ricorrente, tali fatti – tutti oggetto di allegazione e discussione – avrebbero inciso in modo decisivo sulla ricostruzione del rapporto coniugale e sulla valutazione delle rispettive responsabilità, ma la Corte territoriale li avrebbe completamente ignorati, omettendo ogni esame specifico e ogni apprezzamento critico della documentazione prodotta.

L'esame di tali fatti avrebbe condotto a ritenere integrata la responsabilità della moglie nella crisi coniugale, giacché la violenza fisica è ontologicamente incompatibile con i doveri coniugali e, secondo costante giurisprudenza, idonea di per sé a fondare l'addebito della separazione.

L'omessa considerazione di tali circostanze, decisive ai fini della ricostruzione del rapporto e della valutazione delle rispettive condotte, integra pertanto il vizio di omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., atteso che la Corte d'appello non si è confrontata con elementi fattuali potenzialmente idonei a determinare un esito diverso della controversia.

4. Con il quarto motivo, relativo all'assegno di mantenimento, si fa valere "Violazione e falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 112 e 132 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., art. 156 c.c. – Richiamo generico alla CTU e violazione artt. 191 ss. c.p.c.".

La Corte d'Appello avrebbe aumentato l'assegno in favore della moglie senza una motivazione intellegibile.

La decisione si fonderebbe su un richiamo generico alla CTU, che però non conterrebbe alcuna valutazione comparativa tra i coniugi, limitandosi a ricostruire dati patrimoniali senza trarne conclusioni.

La Corte di merito non avrebbe considerato il patrimonio e i redditi della moglie, né le sue attività economiche. La motivazione sarebbe risultata quindi apparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 156 c.c.



5. Con il quinto motivo si fa valere "Nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. – Violazione artt. 112 e 132 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., art. 156 c.c. – Motivazione inespressa sull'assegno".

La sentenza sarebbe nulla perché la motivazione sull'assegno è inespressa: non esplicitando l'iter logico; non indicando i criteri utilizzati; non valutando i dati patrimoniali; non rispondendo alle censure dell'appello incidentale.

La Corte avrebbe richiamato la CTU in modo puramente formale, senza spiegare come essa giustifichi l'aumento dell'assegno.

La motivazione sarebbe quindi meramente apparente, con violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.

6. Il sesto motivo denuncia "omessa pronuncia ex art. 360 n. 4 c.p.c. – Art. 112 c.p.c. – Mancanza dei presupposti dell'assegno".

La Corte territoriale non avrebbe pronunciato sui motivi dell'appello incidentale relativi alla mancanza dei presupposti dell'assegno.

Segnatamente, la sentenza impugnata non avrebbe esaminato il patrimonio e i redditi della coniuge e le risultanze della CTU che avrebbero indicato una sostanziale equivalenza economica tra i coniugi.

Deduce il ricorrente come tale omissione integri la violazione dell'art. 112 c.p.c.

7. Con il settimo motivo si deduce "Omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. di fatti decisivi su tenore di vita, patrimonio e redditi".

La Corte d'Appello avrebbe omesso di esaminare fatti decisivi relativi al tenore di vita effettivo della signora [REDACTED] la consistenza del suo patrimonio e dei redditi suoi propri, mancando di comparare la situazione patrimoniale tra i coniugi e di apprezzare le risultanze CTU laddove le segnalate omissioni avrebbero inciso sulla corretta determinazione dell'assegno.

8. La controricorrente chiede il rigetto integrale del ricorso, sostenendo l'inammissibilità di tutti i motivi ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.



Il ricorrente solleciterebbe una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, per doglianze d'indole meritale, generiche, prive di specificità e che non si confrontano con la "ratio decidendi" dell'impugnata sentenza, con cui la Corte d'Appello si sarebbe conformata ai principi affermati dalla Corte di cassazione, per motivazione logica e completa.

9. I motivi dal primo al terzo, tutti inerenti alla questione dell'addebito della separazione, possono essere esaminati congiuntamente, poiché convergono sulla medesima censura: la mancata valutazione, da parte della Corte d'appello, delle allegazioni e delle istanze istruttorie relative alle condotte violente e vessatorie che il ricorrente deduce di avere subito sin dal 2005, e che assume essere state causalmente determinanti della crisi coniugale.

La questione dell'addebito ha infatti carattere preliminare e assorbente rispetto alle ulteriori censure concernenti l'assegno di mantenimento e le condizioni economico-patrimoniali delle parti, poiché la corretta individuazione della responsabilità nella crisi coniugale costituisce il presupposto logico-giuridico per la valutazione delle conseguenze economiche della separazione.

10. I primi tre motivi di ricorso sono fondati nei termini di seguito indicati.

11. La Corte d'Appello ha fondato il rigetto delle domande di addebito sulla generica affermazione secondo cui la crisi coniugale sarebbe stata "già irreversibile" nel 2016, valorizzando la conflittualità reciproca e i toni accesi tra i coniugi.

Tale motivazione è astratta, priva di un esame concreto delle condotte dedotte dal ricorrente, e non si confronta con i motivi di appello che censuravano puntualmente: le violenze fisiche subite dal ricorrente sin dal 2005; le aggressioni documentate (anche fotograficamente) e confermate dal CTU; gli episodi di violenza in occasione di eventi pubblici (laurea della figlia ██████ ad ██████ gli episodi di violenza domestica, tra cui quello



del 31 marzo 2016; le lontananze e le omissioni di assistenza nella fase anteriore alla riconciliazione; la prosecuzione delle condotte violente anche dopo la presunta riconciliazione.

Il ricorrente ha d'altra parte dedotto, in modo decisivo, di voler provare una continuità vessatoria dal 2005, diretta a contrastare la tesi della Corte d'Appello secondo cui le violenze sarebbero state successive al verificarsi dell'intollerabilità della convivenza.

12. La Corte d'Appello, nell'indicato contesto, ha omesso di considerare fatti decisivi, e puntualmente dedotti dal ricorrente, che, se esaminati, avrebbero potuto condurre a un diverso esito sulla domanda di addebito.

In particolare, non risultano esaminati: le aggressioni fisiche (graffi, schiaffi, colpi); gli episodi di violenza durante le vacanze familiari e in occasione di eventi pubblici; gli episodi di violenza domestica, incluso quello del 31 marzo 2016; le documentazioni fotografiche delle lesioni; l'aggressione avvenuta durante le operazioni peritali, confermata dal CTU; le condotte vessatorie anteriori alla riconciliazione; la prosecuzione delle condotte violente anche dopo la riconciliazione.

Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata in sede di legittimità solo quando la mancata assunzione abbia determinato un vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, e cioè quando la prova non ammessa o non esaminata sia, in concreto, idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare – con giudizio di certezza e non di mera probabilità – l'efficacia delle altre risultanze istruttorie poste a fondamento del convincimento del giudice di merito (Cass., Sez. 2, ord. n. 27415/2018).

Nel perimetro così delineato devono trovare accoglimento le censure di cui ai motivi dal primo al terzo nella deduzione che le prove articolate dal ricorrente e non ammesse e i riscontri del CTU sull'aggressione avvenuta



durante le operazioni peritali erano specificamente dirette a dimostrare una continuità di condotte violente e vessatorie sin dal 2005, anteriori alla riconciliazione e proseguite anche successivamente, e dunque potenzialmente idonee a incidere in modo determinante sul giudizio di causalità richiesto dall'art. 151, secondo comma, c.c. ai fini dell'addebito.

La Corte di merito, nel ritenere la crisi "già irreversibile" nel 2016 e nel ricondurre le condotte fatte valere dal ricorrente a un quadro di mera conflittualità reciproca, non ha esaminato tali allegazioni né ha motivato sul rigetto delle relative istanze istruttorie, omettendo di verificare se i fatti dedotti – ove provati – fossero idonei a piegare l'esito del giudizio sull'addebito, invalidando l'efficacia delle risultanze valorizzate dal giudice di merito.

Ne deriva che l'omessa ammissione e l'omesso esame delle prove articolate dal ricorrente integrano, nel caso di specie, un vizio motivazionale decisivo, rilevante ai sensi degli artt. 360, nn. 4 e 5, c.p.c. – respinto ogni altro profilo di ricorso – poiché hanno impedito al giudice di appello di confrontarsi con circostanze che, se accertate, avrebbero potuto condurre a un diverso esito della controversia.

Ed, infatti, gli episodi di violenza integrano evidenze che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, sono ontologicamente incompatibili con i doveri coniugali e idonei, di per sé, a fondare l'addebito della separazione.

Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22294 del 07/08/2024; in termini: Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7388 del 22/03/2017; vedi, anche: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19705 del 16/07/2025).



14. I motivi dal primo al terzo, fondati, vanno pertanto accolti, nei limiti indicati.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

L'accoglimento dei motivi relativi all'addebito comporta l'assorbimento dei motivi dal quarto al settimo, concernenti l'assegno di mantenimento e le condizioni economico-patrimoniali delle parti dove la ricostruzione della responsabilità nella crisi coniugale incide sulla valutazione del contributo economico e sulla stessa base fattuale su cui si fondano le ulteriori censure.

Si dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo giudizio attenendosi ai principi esposti in motivazione e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/07/2026.

La Presidente
Maria Acierno

